



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Ufficio 5
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/5
Rif.prot.7053/2021



Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fof.it

OGGETTO: Farmacista biologo.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 202100001393/AG del 4 febbraio u.s., di pari oggetto, con la quale codesta Federazione chiede un parere al Ministero in merito alla questione concernente la *“possibilità di esercizio contemporaneo delle professioni di biologo e di farmacista”* al fine di poter fornire corrette indicazioni agli iscritti, che stanno formulando numerosi quesiti.

Codesta Federazione nella nota anzidetta ha evidenziato che l'articolo 102 del Regio Decreto n. 1265 del 1934 prevede il divieto cumulativo all' *“esercizio della farmacia”* e non all'esercizio della professione di farmacista. Quanto sopra rappresentato, secondo codesta Federazione medesima, porterebbe a ritenere che sia precluso l'esercizio contemporaneo, nella struttura della farmacia, della professione di biologo e di farmacista da parte dello stesso professionista, il quale, potrebbe invece esercitare contemporaneamente, con la possibilità della doppia iscrizione all'albo dei farmacisti e dei biologi, la professione di biologo in luoghi diversi dalla farmacia stessa ovvero sia in luogo diverso dove esercita la professione di farmacista.


Al riguardo si osserva che l'articolo 102 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.) stabilisce che *“il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”*.

Il summenzionato articolo è rimasto invariato anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, la quale però all'articolo 9 statuisce il passaggio dell'alta vigilanza sull'Ordine Nazionale dei Biologi dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute riconoscendo pertanto la professione del Biologo come sanitaria.

In merito al divieto di cumulo dell'esercizio della farmacia con quello di altre professioni sanitarie o arti sanitarie previsto dal sopra citato articolo 102 attualmente vigente, si rinvia alle considerazioni già espresse dall'Ufficio legislativo di questo Ministero con nota dell'8 febbraio 2018 inviata a codesta Federazione (all.1). Con detta nota è stato rappresentato che la giurisprudenza ha chiarito che il summenzionato articolo 102 *"interviene sul cumulo soggetto, ossia sul possesso di titoli diversi da parte della stessa persona: il divieto all'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria, in altri termini ricade sul singolo farmacista"*.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:

Dott.ssa Laura Ticconi

Tel. 06.59942853





Ministero della Salute

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero della Salute

LEG

0000660-P-08/02/2018

F. l. a. a/2017/1547



266872621

Alla Federazione degli ordini dei
farmacisti italiani
Via Palestro 75
00185 Roma

e, p. c.

All'Ufficio di Gabinetto

Alla Direzione generale delle
professioni sanitarie e delle risorse
umane del servizio sanitario
nazionale

Alla Direzione generale dei
dispositivi medici e del servizio
farmaceutico

Loro Sede

OGGETTO: Legge n. 3 del 2018 - esercizio professioni biologo e farmacista

Con foglio n. 201800001173/AG del 1° febbraio 2018, codesta Federazione chiede se, alla luce delle disposizioni introdotte con il Capo II - Professioni sanitarie - della legge n. 3 del 2018, il biologo, abilitato e iscritto al relativo ordine, possa svolgere la propria attività presso le farmacie.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue.

Il decreto legislativo n. 153 del 2009, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 69 del 2009, ha individuato e definito i nuovi compiti e le nuove funzioni assistenziali che le farmacie, sia pubbliche sia private, operanti in convenzione con il S.S.N., possono svolgere.

Il decreto 16 dicembre 2010, recante "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, di attuazione dell'art. 1, comma 2, della lettera a), n. 4, del decreto legislativo n. 153 del 2009 sopra richiamato, ha disciplinato l'erogazione, da parte delle farmacie, di specifiche prestazioni professionali, con l'obiettivo di definirne in maniera organica le modalità di fornitura. Nello specifico, con l'articolo 1 del citato decreto, sono state individuate le prestazioni che infermieri e fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai

sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente, possono erogare all'interno della farmacia ovvero al domicilio del paziente.

La disciplina sopra richiamata deve essere, necessariamente, coordinata con le disposizioni vigenti in materia di esercizio cumulativo in farmacia di più professioni sanitarie.

La disposizione di riferimento è contenuta, come noto, nell'articolo 102 del TU.LL.SS., approvato con RD n. 1265 del 1934, ove si dispone che *"il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia"*.

Tale disposizione sembrerebbe confliggere sia con le previsioni della legge delega n. 69 del 2009, sia con il decreto legislativo n. 153 del 2009, sia, infine, con i vari provvedimenti attuativi, uno dei quali è stato sopra richiamato.

La giurisprudenza ha chiarito che l'articolo 102 del TULLSS interviene sul "cumulo soggettivo", ossia sul possesso di titoli diversi da parte della stessa persona: il divieto all'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria, in altri termini, ricade sul singolo farmacista. Al contrario, tale divieto non esclude la presenza di altri professionisti sanitari all'interno della farmacia, fatta eccezione per i medici che, in quanto prescrittori, presentano un conflitto di interessi (cfr. sentenze TAR Umbria n. 421/2014 e n. 526/2017; sentenza Consiglio di Stato n. 3357/2017; sentenza TAR Umbria 78/2018).

Tale posizione è stata ribadita, di recente, dal Consiglio di Stato, nel parere reso dall'Adunanza della Commissione speciale del 22 dicembre 2017, che ha precisato che : *"[...] se la ratio della norma è quella di prevenire il verificarsi di eventuali conflitti di interessi tra l'attività di erogazione delle prestazioni farmaceutiche, tipica del farmacista, e l'attività di prescrizione di farmaci, tipica del medico, la stessa con poca probabilità verrebbe garantita dalla limitazione dell'incompatibilità ai soli medici esercenti la professione. Invero, la decisione del medico iscritto all'albo professionale non esercente la professione medica di procedere alla prescrizione di farmaci ovvero, più in generale, di dare inizio all'esercizio della professione appare difficilmente prevenibile e controllabile.*

Per questi motivi la Commissione speciale ritiene preferibile, nonché più facilmente attuabile, la soluzione che amplia l'ambito di applicazione della detta incompatibilità a qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non eserciti e sia solo iscritto all'albo professionale. [...]".

Alla luce di quanto sopra, il biologo, abilitato e iscritto al relativo ordine, ben potrà svolgere la propria attività di professionista sanitario presso le farmacie.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
(Avv. Maurizio Borgo)